

LA RIFORMA DELLOO SPORT

Nel 2023 la riforma ha subito delle modifiche. Ovvero: il Decreto del 5 ottobre è entrato in vigore il 17 novembre 2022 e le misure in materia di rapporto di lavoro si dovevano applicare a partire dal 1° gennaio 2023. Ma il Decreto Milleproroghe 2023 convertito in Legge ha spostato l'avvio della riforma al 1° luglio 2023. La Legge "sposta sportivi dilettanti. Con la riforma la quota esclusa dalla base imponibile IRPEF era stata innalzata a 15.000 euro al posto di 10.000. Il provvedimento quindi ha stabilito, per il periodo d'imposta 2023, che la soglia deve essere fissata a 15.000 euro anche se la riforma entra in vigore solo dal 1° luglio; nel Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2023 sono stati approvati dei Decreti correttivi della riforma, come potete leggere in questa nota e che vi spieghiamo più avanti, punto per punto.

Ora, andiamo a vedere, per punti, cosa prevede il nuovo decreto sulla riforma del lavoro sportivo.

1) NUOVE REGOLE PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

In primo luogo, la riforma amplia la categoria di interesse del comparto sport. La nuova riforma del lavoro sportivo concede finalmente l'iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche alle cooperative e agli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), laddove esercenti come attività di interesse generale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

Come stabilito dal Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2023, poi, il testo prevede che la mancata conformità dello statuto ai criteri previsti, per le società e associazioni sportive dilettantistiche, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso.

La cancellazione è prevista anche in caso di mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, dei criteri relativi ai limiti all'esercizio di attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. I correttivi, poi, intervengono anche sulla semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, modificando la procedura di acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni dilettantistiche.

2) DESTINAZIONE DEGLI UTILI

La riforma del lavoro sportivo estende, inoltre, la facoltà di auto destinazione degli utili per società e associazioni dilettantistiche. Nel testo viene ammessa la ripartizione degli utili, nella misura massima del 50% entro il limite massimo dell'interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato e dell'80% per le quelle che gestiscono impianti e piscine.

Ciò, a differenza di come avveniva fino ad ora che le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovevano destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. La ripartizione è vietata, invece, nei casi di realtà dilettantistiche che beneficiano dell'agevolazione fiscale della "de-commercializzazione" dei corrispettivi incassati da soci e tesserati, che non possono distribuire utili.

3) NOVITÀ PER I LAVORATORI SPORTIVI

Cambiamenti anche per gli aspetti lavorativi. Il Decreto Legislativo, pubblicato in GU, amplia la nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive. Tra le nuove figure, vi sono ad esempio manager, addetti agli arbitri, segretari generali, osservatori, data scientists e collaboratori tesserati che svolgono mansioni necessarie allo svolgimento delle attività. Escluse, invece, le figure con ruoli meramente amministrativo gestionali.

Le nuove figure professionali potranno essere qualificati come subordinati, autonomi o Co.Co.Co. Ma, il provvedimento precisa nell'area del dilettantismo, i presupposti per l'instaurazione di rapporti lavoro sportivo autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa. Previsto un massimo di 24 ore (inizialmente erano 18 ore settimanali, poi innalzate dal correttivo del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2023), escluso il tempo delle manifestazioni.

4) OK AL VOLONTARIO SPORTIVO

Il Decreto definisce anche i parametri della figura del volontario sportivo, che potrà essere usato anche dagli enti sportivi CONI, CIP, “Sport e Salute” con utilizzo di rimborso delle spese documentate. Specificati, poi, i massimali per le spese rimborsabili. Rispetto al testo preliminare, il Decreto in GU non prevede la figura dell’amatore sportivo, surclassato dai nuovi lavoratori del comparto e dal volontario, come vi abbiamo spiegato.

Inoltre, come stabilito dal Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2023, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate e gli Enti di promozione nonché il CONI, il CIP e Sport e salute SpA saranno inclusi nell’elenco dei soggetti che possono avvalersi delle prestazioni dei dipendenti della PA come volontari, fuori dall’orario di lavoro. Qualora l’attività rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

5) AL VIA LA DIGITALIZZAZIONE DEL LAVORO SPORTIVO

Il testo in GU prevede anche la digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo. Tali adempimenti andranno eseguiti attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

6) OK ALL’APPRENDISTATO DAI 15 ANNI IN SU

La nuova norma consentirà dal 1° gennaio 2023, la sottoscrizione di contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall’età di 15 anni e fino ai 23 anni. Le retribuzioni riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di 15.000 euro.

In caso di superamento di tale limite, l’importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Per il comparto sportivo, quindi, si tratta di regole speciali. Se volete conoscere i dettagli su cos’è e come funziona l’apprendistato professionalizzante, vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento sul tema.

7) NOVITÀ SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI

Il Decreto Legislativo pubblicato in GU prevede delle agevolazioni fiscali e contributive nell’area del dilettantismo, per i lavoratori sportivi e relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale. Tra le novità principali, già di fatto introdotte con l’articolo 35 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 vi sono:

- esclusione del recupero contributivo per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del 1° luglio 2023;
- modifica dell’aliquota contributiva per i dilettanti al 25%, saranno considerati il 50% dei compensi fino al 31 dicembre 2027;
- esenzione totale dagli obblighi fiscali e contributivi, applicabile fino a 5.000 euro di reddito del lavoratore autonomo, per l’area del dilettantismo;
- per i compensi superiori a 5.000 euro e fino a 15.000 euro, resta applicabile l’esenzione IRPEF mentre sono dovuti i contributi previdenziali all’INPS. Invece, oltre i 15.000 euro di reddito sarà dovuta sia l’aliquota IRPEF che i contributi previdenziali, sia per l’area del dilettantismo che per gli atleti fino a 23 anni nel settore professionistico. Il limite vale anche per tutto il periodo d’imposta 2023, anche se la riforma entra in vigore dal 1° luglio, come stabilito dal Decreto Milleproroghe 2023 convertito in Legge;
- ai premi riconosciuti ai tesserati dilettanti per risultati nelle competizioni sportive si applica la ritenuta alla fonte del 20%.

Inoltre, come stabilito dal Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2023, arrivano anche agevolazioni per il mondo dello sport consistenti nell’esenzione IRAP con riferimento ai redditi più bassi.

8) REGOLE SULLE ATTIVITÀ SECONDARIE

PS STUDIO ASSOCIATO

di Parise Onorina Avvocato e Suadoni Damiano Commercialista

Con la riforma, le società sportive dilettantistiche potranno svolgere attività “diverse, secondarie e strumentali” solo se esplicitamente previste dallo statuto ed entro limiti quantitativi da individuare con successivo Decreto, su cui vi aggiorneremo. Ad esempio, per il terzo settore è il 30% delle entrate o il 66% dei costi complessivi. La norma però ha chiarito che non vanno considerate ai fini della determinazione dei limiti, le attività secondarie e strumentali delle SSD e ASD, ovvero quelle derivanti da:

- rapporti di sponsorizzazione e promo pubblicitari;
- cessione di diritti;
- indennità legate alla formazione degli atleti;
- la gestione di impianti e strutture sportive.

9) ABOLITO IL VINCOLO SPORTIVO NEL DILETTANTISMO

La nuova riforma del lavoro sportivo prevede l’abolizione del vincolo sportivo dal 1° luglio 2023, nell’area del dilettantismo. Dal punto di vista giuridico, il vincolo sportivo altro non è che quel particolare “limite” che assume il giovane calciatore al momento della firma del tesseramento. Vale presso una qualsiasi squadra di calcio, sia essa associata alle leghe professionistiche o dilettantistiche. A partire dal 1° luglio 2023, non sarà più previsto nell’area del dilettantismo.

10) NOVITÀ SU CONTROLLI E ASSICURAZIONE

La nuova riforma sul lavoro sportivo chiarisce che le regole per i controlli sanitari e l’idoneità psicofisica saranno definite da un DPCM (su cui vi aggiorneremo). Dunque, non saranno più le federazioni a stabilire modalità e termini. Il testo specifica, poi, che non sarà più obbligatoria la scheda sanitaria.

Invece, in fatto di assicurazione contro gli infortuni, la riforma mette da parte l’INAIL nella determinazione dei premi. Sarà un Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con l’Autorità delegata allo sport a determinarli, senza tener conto dei compensi percepiti. Il testo, infine, stabilisce anche l’obbligo di copertura per responsabilità civile per i volontari.

11) NUOVE REGOLE SUI DIRETTORI DI GARA

Come deciso dal Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2023, il testo semplifica la disciplina relativa alla prestazione dei direttori di gara. La norma stabilisce che sia sufficiente per ogni singola prestazione una comunicazione o designazione da parte dell’organismo competente e non la stipula di un contratto di lavoro.

Ai direttori di gara possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte anche nel proprio comune di residenza. Saranno, comunque, sempre dovute le comunicazioni al centro per l’impiego entro il 90° giorno del mese successivo della data di inizio del rapporto e per un ciclo di prestazioni non superiore a 30.

12) AL VIA L’OSSERVATORIO NAZIONALE

I correttivi approvati dal Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2023 istituiscono anche un Osservatorio nazionale presso il Dipartimento dello sport per favorire e monitorare l’attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo. Sarà da istituire presso il Ministero del lavoro, con compiti di promozione di iniziative monitoraggio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13) RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA ATLETI E SOCIETÀ

I correttivi fatti dal Governo il 31 maggio 2023 nel Consiglio dei Ministri alla riforma dello sport integrano la normativa in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive, nonché di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. In particolare, il testo prevede che nel caso in cui il contratto di mandato sportivo sia stipulato dall’agente con due soggetti da assistere, nell’ambito del trasferimento della prestazione sportiva di un lavoratore sportivo, mediante cessione del relativo contratto di lavoro, l’agente sportivo possa svolgere una “doppia rappresentanza” solo se in favore del lavoratore e della società sportiva cessionaria.

14) NUOVE REGOLE PISTE DA SCI

PS STUDIO ASSOCIATO

di Parise Onorina Avvocato e Suadoni Damiano Commercialista

Infine, con i correttivi del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2023, il Governo interviene in materia di discipline sportive invernali. Le nuove regole consentono la discesa nelle piste anche a chi pratica sport invernali con attrezzi diversi dalla tavola da neve e da quelli utilizzati dallo sci alpino nelle sue varie articolazioni.

La riforma del lavoro sportivo.

La situazione precedente alla riforma del lavoro professionistico (Legge 91/1981) prevedeva una distinzione tra il mondo professionistico, che includeva sport come calcio, basket, golf e ciclismo boxe e motociclismo, e il mondo dilettantistico, che non definiva in modo chiaro il concetto di lavoro o lavoratore sportivo. La normativa esistente si limitava a regolamentare aspetti fiscali e contributivi. Inoltre, vi erano numerose sentenze della Corte di Cassazione che mettevano in discussione questo quadro giuridico.

Con l'entrata in vigore della Legge Delega 86/2019, sono state introdotte nuove disposizioni per garantire una maggiore tutela e definizione del lavoro sportivo in Italia. La legge abroga la L. 91/1981 e l'articolo 67, comma 1, lettera m) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Inoltre, introduce la figura del lavoratore sportivo, che non dipende dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività svolta, e stabilisce una disciplina specifica in materia assicurativa, previdenziale, fiscale e delle regole di gestione del fondo di previdenza.

Il nuovo lavoratore sportivo si distingue per il fatto di svolgere attività sportiva dietro compenso, non essendo più considerato un volontario. Questa definizione si applica indipendentemente dal settore dilettantistico o professionistico in cui opera. Le figure coinvolte includono atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara e ogni altro tesserato che svolge mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, conformemente ai regolamenti degli enti affiliati.

È importante sottolineare che le nuove disposizioni escludono coloro che operano in professioni la cui abilitazione non è rilasciata dall'ordinamento sportivo e che richiedono l'iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti da ordini professionali.

La riforma introduce anche una disciplina specifica per gli arbitri, definiti come direttori di gara o soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive. Non è necessario formalizzare un contratto, ma è sufficiente una comunicazione o designazione da parte della federazione sportiva nazionale o dell'ente di promozione sportiva.

Aspetti previdenziali, assicurativi e fiscali del nuovo lavoratore sportivo

La riforma del lavoro sportivo introduce importanti cambiamenti anche dal punto di vista previdenziale, assicurativo e fiscale per i lavoratori autonomi che svolgono attività sportiva.

Per risolvere l'annosa questione della natura del lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, il legislatore introduce una presunzione normativa in base alla quale il lavoro sportivo si può ricondurre ad un contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, in presenza di due requisiti:

la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro (pare essere questo il nuovo limite previsto dal correttivo, in incremento rispetto alle precedenti diciotto) ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Per i lavoratori sportivi autonomi contrattualizzati nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, fino a un compenso annuo di 5.000 €(a partire dal 1° luglio 2023), non sono previsti obblighi contributivi.

Tuttavia, nel caso in cui i compensi superino tale soglia, entrano in gioco gli obblighi contributivi. Per i soggetti non assicurati presso altre gestioni o pensionati, si applica un'aliquota del 25% (IVS) oltre al 2,03%. Per i soggetti assicurati presso altre forme contributive obbligatorie o pensionati, l'aliquota dell'IVS è del 24%. Fino al 2027, le aliquote IVS sono dimezzate al 50%.

PS STUDIO ASSOCIATO

di Parise Onorina Avvocato e Suadoni Damiano Commercialista

Il carico contributivo è suddiviso tra la società o l'ente (2/3) e il lavoratore (1/3). È importante sottolineare che l'obbligo di assicurazione INAIL si applica a tutti i lavoratori sportivi, indipendentemente dal compenso percepito.

Sul fronte fiscale, i compensi per il lavoro sportivo nell'ambito del dilettantismo non costituiscono una base imponibile fino a un importo annuo complessivo di 15.000 €. Tuttavia, se l'ammontare totale dei compensi supera questa soglia, solo la parte eccedente contribuirà a formare il reddito del contribuente. Al momento del pagamento, il lavoratore sportivo deve rilasciare un'autocertificazione che attesti l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche svolte nell'anno solare.

Nel 2023, con l'entrata in vigore della riforma a metà anno, il Decreto Milleproroghe stabilisce che la soglia di esenzione per i compensi percepiti durante l'intero anno, compresi quelli corrisposti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, sia di 15.000 euro.

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi al nuovo lavoratore sportivo, i rapporti di collaborazione con compensi fino a 5.000 € non sono soggetti a nessun obbligo di comunicazione. Tuttavia, per i rapporti di collaborazione con un compenso annuo superiore a 5.000 € è previsto un obbligo di comunicazione preventiva che può essere effettuata in forma semplificata attraverso il RASI (Registro delle Attività Sportive e dell'Impiego).

Inoltre, i rapporti di collaborazione con un compenso annuo superiore a 15.000 € sono soggetti all'obbligo di consegna della busta paga, mentre quelli con un compenso inferiore possono essere documentati tramite una quietanza in forma libera.

Chi non rientra nella categoria di lavoratore sportivo

Tutte le figure che non svolgono mansioni qualificate come "sportive" secondo la legge o i regolamenti degli organismi affiliati. Queste figure includono, ad esempio, custodi, addetti alle pulizie, manutentori, addetti al bar o al negozio, animatori di centri estivi, ecc. Per loro si applicano le normali regole del mondo del lavoro in termini di diritti e doveri.

Per quanto riguarda i collaboratori amministrativi-gestionali, anche se non sono considerati "lavoratori sportivi", possono adottare lo stesso trattamento fiscale e contributivo previsto per il lavoro sportivo autonomo o contrattualizzato (co.co.co). Tuttavia, devono essere regolari collaborazioni di tipo co.co.co ai sensi dell'articolo 409 cpc e dell'articolo 2, comma 2, del D.lgs 81/15.

Inoltre, non rientrano nella categoria di lavoratori sportivi coloro che operano nell'ambito di una professione per la quale

è richiesta un'abilitazione non rilasciata dall'ordinamento sportivo e il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti da ordini professionali.

Per i collaboratori amministrativi-gestionali che non sono considerati lavoratori sportivi, si applicano le normali disposizioni lavoristiche in vigore. Tuttavia, non è richiesta l'obbligo di comunicazione preventiva se sono contrattualizzati come veri co.co.co. e non si applica la presunzione del contratto fino a 18 ore.

È importante notare che, nonostante non siano considerati lavoratori sportivi, i collaboratori amministrativi-gestionali che operano nell'area del dilettantismo possono comunque beneficiare di uno speciale trattamento tributario e fiscale previsto per il lavoro sportivo autonomo o contrattualizzato. Questo trattamento prevede un'esenzione contributiva fino a 5.000 € e un'esenzione fiscale fino a 15.000 €.